

15408

ed

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n. *le Delwart.*

Richiedente
Xerografie: GRATIS
(art. 10 L. 11/8/73 n. 533)

Napoli **27 GIU. 2008**
Il Cancelliere

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, di d'Oriano Milena, ha pronunciato all'udienza del 13-5-08 la seguente

SENTENZA

nella causa n° 15021/07 R.G.L.

TRA

Lenci Antonio e Cerino Antonio, elett.te dom.ti in Napoli al V.le M. Cristina di Savoia n.° 18, presso lo studio degli avv.ti A. Jacobitti e M. La Bella da cui sono rapp.ti e difesi come da mandato a margine del ricorso

RICORRENTI

E

SITA S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli al V.le Gramsci n.° 14, presso lo studio dell'avv. A. Abignente da cui è rapp.ta e difesa come da procura a margine della comparsa di costituzione

RESISTENTE

OGGETTO: Permessi ex art. 6 CCNL 2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5-4-07 le parti ricorrenti in epigrafe esponevano:

- a) di essere dipendenti dell'azienda convenuta, con qualifica di operatori di esercizio e sede di lavoro in Napoli;
- b) che, in conformità a quanto statuito dall'art. 4 del CCNL degli Autoferrotramvieri del 12-7-85, il loro orario di lavoro si protraeva per 39 ore settimanali articolate, a seconda dei turni, su sei o cinque giorni settimanali;
- c) che l'art. 6 del CCNL di categoria del 14-12-04 aveva previsto che le aziende del settore, in presenza delle ivi indicate condizioni, riconoscessero ai propri dipendenti un permesso aggiuntivo annuo dall'1-1-05 ed un'ulteriore permesso aggiuntivo dall'1-1-06 o, in mancanza, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale;
- d) di aver inutilmente richiesto la concessione dei permessi o il relativo corrispettivo economico.

Tanto premesso i ricorrenti chiedevano che il Giudice adito, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 6 del CCNL Autoferrotramvieri del 2004, riconoscesse il loro diritto ad usufruire di un permesso aggiuntivo per il 2005 e

ed
TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n. *Abignente*

Richiedente
Xerografie: GRATIS
(art. 10 L. 11/8/73 n. 533)

Napoli **1 LUG. 2008**
Il Cancelliere

due permessi aggiuntivi per il 2006 e per l'effetto condannasse la società convenuta al pagamento della quota giornaliera di retribuzione corrispondente, da quantificare in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio la parte convenuta contestava nel merito la domanda, di cui chiedeva il rigetto, deducendo in particolare che nessuno dei ricorrenti rientrava tra il personale cui era applicabile la disposizione invocata stante l'assenza delle condizioni richieste per il riconoscimento dei permessi aggiuntivi.

All'odierna udienza, previo deposito di note, il Giudice decideva come da dispositivo di cui dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta infondato e pertanto non merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri del 14-12-04 i permessi aggiuntivi annui, in misura di uno dal 2005 e di due dal 2006, sono riconosciuti al personale a condizione che:

- durante l'anno solare non siano effettuati riposi e/o giornate di non prestazione, aggiuntivi rispetto ai 52 riposi periodici, computati al netto delle ferie, dei permessi retribuiti nazionali, delle festività godute e delle giornate fruiti per compensare prestazioni di lavoro effettuato eccedente l'orario normale contrattuale;
- durante l'anno solare l'orario di lavoro, computato secondo la normativa nazionale in vigore e al netto delle giornate sopra indicate nonché dell'orario straordinario compensato con la maggiorazione, non sia inferiore alle 39 ore medie settimanali.

Premessa la necessità che ricorrano entrambe le suindicate condizioni, non è contestato tra le parti che i ricorrenti osservino un orario medio settimanale non inferiore alle 39 ore medie settimanali.

Sussiste invece controversia in ordine alla presenza o meno del primo dei requisiti richiesti dalla norma contrattuale in quanto risultano difformi le interpretazioni proposte dalle parti circa il tipo di assenze idonee a configurare riposi o giornate di non prestazione che impediscono di usufruirne.

Il presente giudizio ha pertanto ad oggetto innanzitutto l'interpretazione della volontà espressa dalle parti sociali all'atto della formulazione della norma contrattuale invocata.

Giova ricordare che costituisce ormai una consolidata opinione quella secondo cui, attesa la mancata attuazione dell'art. 39 Cost., i contratti collettivi di diritto comune vanno considerati alla stregua di meri atti negoziali, e che, in considerazione della natura contrattuale delle clausole dei contratti collettivi, valgono per la loro interpretazione i criteri fissati dall'art. 1362 c.c. e seg. (vedi da ultimo: Cass. 22 marzo 2007 n. 7065; Cass. 2 agosto 2006 n. 17564),

Detto indirizzo, consolidatosi con riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato è stato esteso anche al settore pubblico, assoggettandosi i contratti collettivi regolanti il pubblico impiego privatizzato non ai criteri posti dagli artt. 12 e 14 preleggi in tema di interpretazione della legge ma a quelli fissati dal codice civile (cfr. al riguardo tra le tante: Cass. 5 maggio 2005 n. 9342; Cass. 17 marzo 2005 n. 5892; Cass. 4 marzo 2005)

L'inapplicabilità ai contratti collettivi di diritto comune dei criteri deputati alla risoluzione delle antinomie tra norme giuridiche, e l'esigenza di ricostruire l'effettiva volontà delle parti stipulanti nel procedere all'interpretazione delle clausole negoziali dal significato apparentemente dubbio o contraddittorio, è stata ripetutamente affermata dalla Corte di Cassazione sia con riguardo ai rapporti tra contratti collettivi di diverso livello (in relazione ai quali è stato ritenuto inconferente tanto il criterio gerarchico, fondato sulla subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale, quanto il criterio cronologico, fondato sulla prevalenza del contratto posteriore: cfr., ad es. Cass. 19 aprile 2006 n. 9052) sia con riguardo alla successione nel tempo di contratti collettivi del medesimo livello (in relazione alla quale è stato chiarito che nel contratto successivo la volontà delle parti è libera di modificare in pejus le disposizioni del contratto precedente: cfr. tra le altre, Cass. n. 16691/2004 e Cass. n. 16635/2003).

L'accertamento della volontà va poi effettuato applicando tutte le regole sull'interpretazione del contratto, specie quelle della cd. interpretazione oggettiva, e, in particolare quella di cui all'art. 1363 c.c. (secondo la quale le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto: cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10434) e quella di cui all'art. 1367 c.c. (secondo la quale, in caso di dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno).

In applicazione di tali canoni interpretativi ritiene il giudice che l'effettiva volontà espressa dalle parti stipulanti il CCNL Autoferrotranviari del 2004 sia stata quella di premiare quei lavoratori che nel corso dell'anno avessero eseguito la prestazione lavorativa senza interruzioni, fatte salve le sole tipologie di assenze espressamente indicate nell'art. 6.

La circostanza che le parti sociali non si siano limitate ad indicare genericamente, come causa ostativa ai permessi aggiuntivi, il riposo o la giornata di non prestazione, ma abbiano scelto di indicare analiticamente il tipo di assenza ritenuta irrilevante ai fini della realizzazione del requisito, impone di ritenere che tale elenco abbia un valore tassativo e non esemplificativo.

Ne deriva che ogni mancata presenza non imputabile a ferie, festività, permessi retribuiti nazionali o riposo compensativo per lavoro straordinario sarà idonea ad impedire il godimento del permesso aggiuntivo.

Chiarita la portata della norma ritiene il giudice che non sia condivisibile l'interpretazione che vorrebbe ricondurre qualsiasi assenza giustificata, perché corrispondente ad un diritto riconosciuto dalla legge, alla definizione di "permesso retribuito nazionale", in quanto una tale lettura del testo risultereb-

be in contrasto con la regola ermeneutica che impone di preferire, tra le possibili, l'interpretazione che consente di dare un senso ad ogni previsione contrattuale.

Se si accogliesse l'interpretazione estensiva proposta dai ricorrenti diverrebbe infatti difficoltoso spiegare come mai l'assenza per ferie e festività, anch'essa riconosciuta come legittima dall'ordinamento, sia stata invece espressamente esclusa; se la definizione di "permesso retribuito nazionale" dovesse ritenersi comprensiva di qualsiasi evento che consente per legge l'inattività, poiché in tale categoria rientra certamente anche l'assenza per ferie o per festività, quella parte della norma che a tale tipo di assenza fa un espresso riferimento diviene evidentemente inutile, superflua e priva di qualsiasi effetto.

Tra l'altro, senza bisogno di ricorrere ad interpretazioni che stravolgano il dato letterale della disposizione, è agevole individuare a quali assenze le parti sociali abbiano voluto fare riferimento con tale definizione in quanto sia norme legali che norme di contratti collettivi nazionali applicabili prevedono numerose ipotesi riconducibili a tale categoria; è indubbio infatti che costituiscono permessi retribuiti nazionali quelli concessi per motivi sindacali, elettorali, di studio, i permessi parentali o per assistere portatori di handicap, ecc.

Analoghe valutazioni possono quindi essere fatte con riferimento ai riposi aggiuntivi, rispetto ai canonici 52 periodici che coincidono con i riposi annui domenicali, di cui il dipendente è possibile che usufruisca in quanto impegnato in turni di cinque giorni settimanali anziché di sei.

Innanzitutto è innegabile che in caso di settimana corta il lavoratore osservi comunque l'orario normale di lavoro, e non effettui lavoro straordinario che darebbe diritto ai riposi compensativi che sono espressamente esclusi dalle cause di decadenza.

Si evidenzia inoltre che se si accedesse alla lettura proposta dai ricorrenti, che esclude la rilevanza di tali riposi, sarebbe di fatto inapplicabile, e quindi inutile, la previsione che esclude il diritto ai permessi in caso di riposi di non prestazione, in quanto non esistono altri casi possibili di riposi non lavorati.

Poiché invece tale previsione esiste è evidente che, per volontà delle parti, sono esclusi da tale beneficio quei lavoratori che per la loro articolazione dell'orario di lavoro godono di un numero di riposi periodici superiore a 52.

Ritenuto quindi, per i motivi esposti, che la prima condizione richiesta dall'art. 6 del CCNL Autoferrotramvieri 2004 non si realizza nel caso in cui il lavoratore usufruisca di riposi annui in numero superiore a 52, in quanto gode di un orario articolato su cinque giorni settimanali, o nel caso in cui lo stesso si assenti nell'anno per malattia, maternità, infortunio o per altre causali non espressamente escluse, il ricorso non può essere accolto per entrambi i ricorrenti in quanto gli stessi deducono in ricorso di lavorare anche su turni di cinque giorni e quanto al Cerino risultano provate delle giornate di assenza per malattia sia nel 2005 che nel 2006

Nonostante il rigetto della domanda, sussistono comunque giusti motivi, data la natura meramente interpretativa della controversia, per una integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione reietta, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Lenci Antonio e Cerino Antonio nei confronti di SITA S.p.A. così provvede:

- a) Rigetta il ricorso;
 - b) compensa tra le parti le spese del giudizio
- Napoli, 13-5-08

Il Giudice del Lavoro
dr Mirella d'Oriano

IL CANCELLIERE C/1
Dott. FULVIO CHIRICO

TRIBUNALE NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO.....

OGGI - 9 GIU. 2008

IL CANCELLIERE C/1
Dott. FULVIO CHIRICO